



Venezia, 13-04-2016

nr. ordine 306
Prot. nr. 34

All'Assessore Michele Zuin

e per conoscenza

Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Recesso da parte del Comune del 5 % delle quote della Abate Zanetti S.r.l.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che

Nell'ambito di un rilancio della cultura e della lavorazione artistica del vetro, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio e la Provincia di Venezia hanno costituito la soc. Abate Zanetti S.r.l. con sede a Murano, dotandosi di uno Statuto che indica all'art. 4 il seguente oggetto sociale:

"[...omissis...]

- la promozione e la gestione di corsi di alta formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
- la ricerca applicata e la sperimentazione tecnologica ed artistica relative alla lavorazione del vetro, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze imprenditoriali
- e gestionali comunque connesse alle attività di settore;
- la produzione e la cessione degli oggetti prodotti, sia dagli allievi che
- dagli insegnanti, nelle fornaci in uso alla scuola;
- la gestione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali, anche mediante strumenti audio/televisivi/telematici, inerenti la Scuola Abate Zanetti.

[...omissis...];

La soc. Briati 1685 S.p.A., ora Salvati S.r.l., dopo aggiudicazione di gara con procedura ad evidenza pubblica, ha acquisito la quota complessiva dell'85% della Soc. Abate Zanetti S.r.l. dismessa a seguito di deliberazione dei propri organi deputati dai tre soci, che conseguentemente sono divenuti soci minoritari con il 5% di quota cadauno;

Successivamente la Camera di Commercio e la Provincia di Venezia, dopo deliberazione dei loro organi deputati, hanno immesso nel mercato la loro quota di partecipazione attraverso procedura ed evidenza pubblica, dalla quale è risultata aggiudicataria la soc. Umana Forma S.r.l., che quindi è andata ad acquisire il 10% della quota partecipativa;

Premesso altresì che

In regime di commissariamento del Comune di Venezia, il Commissario Straordinario, nelle sue competenze di Sindaco e di Consiglio Comunale, ha riconosciuto come dismissibili le quote di partecipazione della soc. Abate Zanetti S.r.l. in quanto non strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente e quindi approvato la dismissione dell'intera quota in possesso del Comune di Venezia;

Quanto deliberato dal Commissario straordinario è stato riconfermato dall'attuale Amministrazione con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di revisione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia approvato appunto dal Commissario Straordinario, con l'indicazione di non procedere alla dismissione della partecipazione fino al perfezionamento della cessione della quota dello 0.34% al Comune di Cavallino-Treporti, a cui farà seguito successivamente la cessione della quota rimanente del 4,66%;

Considerato che

La cessione della quota al Comune di Cavallino-Treporti non si è ancora perfezionata in quanto lo stesso è ricorso contro i provvedimenti relativi alla risoluzione della controversia con il Comune di Venezia, per la qual ragione il Comune di Venezia non ha ancora avviato la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della sua quota;

Nel frattempo in data 21 gennaio 2016 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, che, tra le altre cose, ha deliberato la modifica dello statuto, in particolare dell'oggetto sociale, come di seguito riportato:

"[...omissis...]

- l'esercizio e la gestione di scuole private per corsi di qualsiasi tipo che abbiano o meno il riconoscimento dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali, per qualsiasi genere di scuola, anche professionale e di specializzazione, e per tutti i gradi di insegnamento, incluso quello universitario;
- la promozione e la gestione di corsi di alta formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
- l'organizzazione e la gestione della formazione professionale a favore del personale occupato disoccupato ed inoccupato, anche a nome e per conto di Imprese, Enti pubblici o privati, organizzazioni in genere, nonché l'attività di ricerca relativa a tematiche inerenti qualsiasi ambito disciplinare. A tal fine la società potrà organizzare e gestire corsi di addestramento e di aggiornamento professionale, attività didattiche di specializzazione, organizzare convegni, congressi, seminari di studio;
- la ricerca applicata e la sperimentazione tecnologica ed artistica relative alla lavorazione del vetro, l'acquisizione e la diffusione di conoscenze imprenditoriali e gestionali comunque connesse alle attività di settore;
- la produzione e la cessione degli oggetti prodotti, sia dagli allievi che dagli insegnanti, nelle fornaci e nei laboratori in uso alla scuola;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, promozionali ed editoriali, anche mediante strumenti audio/televisivi/telematici, inerenti le arti in genere e i diversi settori dell'artigianato.

[...omissis...];

Constatato che

Alla suddetta Assemblea Straordinaria il socio Comune di Venezia non si è presentato con i propri rappresentanti;

Tale assenza ha creato le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Venezia dalle quote societarie rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 2473 del Codice Civile;

Considerato che

La Giunta Comunale, in assenza del Sindaco, con delibera n. 31 dell'8 febbraio 2016 ha approvato l'esercizio del diritto di recesso dalla compagine sociale della Abate Zanetti S.r.l. da parte del Comune di Venezia;

Sempre l'art. 2473 del Codice Civile prevede che "il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi";

Da quanto previsto dall'art. 2473 c.c. si deduce che la liquidazione dovrà avvenire entro sei mesi dalla data della comunicazione del recesso alla società, ma la quota non potrà essere acquistata dalla società, che non può compiere operazioni sulle proprie quote, ma dagli altri soci e, solo se tutti i soci vi consentano, da estranei alla società."

Gli altri soci risultano attualmente essere la soc. Briati S.p.A. (ora Salviati S.r.l.) e la soc. Umana Forma S.r.l., che risultano aver acquisito il 5% della quota di partecipazione del Comune di Venezia;

Rilevato che

Le Soc. Salviati S.r.l. ed Umana Forma S.r.l. fanno capo ad un unico soggetto economico che fa riferimento all'attuale Sindaco di Venezia;

Ritenuto inoltre che

La modifica all'oggetto sociale comporta un allontanamento delle finalità originarie della Scuola, cioè l'avvicinamento e la formazione dei giovani al lavoro artistico del vetro nell'ambito delle fornaci di Murano

SI INTERROGANO IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLE SOCIETA' PARTECIPATE

Per conoscere quali siano le motivazioni che hanno portato all'assenza della rappresentanza del Comune di Venezia quale socio all'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2016;

Per conoscere se l'esercizio del diritto di recesso sia stato opportuno e conveniente per l'Amministrazione comunale a fronte di un'eventuale cessione attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Se ritiene opportuna tale operazione, trovandosi sia nella posizione di acquirente, tramite le due società a lui referenti, e di cedente, in qualità di Sindaco e rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Rocco Fiano